



MANUALE OPERATIVO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA PROCEDURA ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI AREZZO DEL 29/09/2024

Redatto in applicazione della Legge 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e successive modifiche e integrazioni e dell'art. 1, comma 4-bis, del Decreto-legge 24 gennaio 2024, n. 7, coordinato con la Legge di conversione 25 marzo 2024, n. 38.

SOMMARIO

Premessa

Art. 1- Finalità

Capo I Costituzione e composizione dell'ufficio elettorale

Art. 2 - Procedimento elettorale

Art. 3 - Ufficio elettorale

Capo II Elettorato attivo e passivo

Art. 4 - Elettorato attivo

Art. 5 - Elettorato passivo

Art. 6 - Determinazione del corpo elettorale attivo e passivo

Art. 7 – Requisiti per la candidatura

Capo III Preparazione delle candidature, formazione delle liste e sottoscrizioni

Art. 8 - Candidatura a Consigliere Provinciale. Formazione delle liste

Art. 9 - Le sottoscrizioni

Art. 10 - Rappresentanza di entrambi i generi nelle liste dei candidati a Consigliere Provinciale

Art. 11 - Denominazione delle liste e contrassegno elettorale

Capo IV Presentazione delle candidature

Art. 12 - Dichiarazione di presentazione della lista dei candidati a Consigliere Provinciale

Art. 13 - Materiale presentazione delle liste a Consigliere Provinciale

Capo V Esame delle candidature

Art. 14 - Procedure di verifica

Art. 15 - Verifica delle sottoscrizioni e del numero dei presentatori

Art. 16 - Verifica del numero dei candidati a Consigliere Provinciale

Art. 17 - Verifica delle candidature

Art. 18 - Esame della denominazione delle liste e dei contrassegni elettorali

Art. 19 - Completamento esame delle candidature

Art. 20 - Numerazione progressiva delle liste di candidati a Consigliere Provinciale – sorteggi

Capo VI Indicazioni preliminari alle operazioni di voto

Art. 21 - Designazione dei rappresentanti di lista e loro facoltà

Art. 22 - Sede delle operazioni di voto

Art. 23 - Adempimenti preliminari

Capo VII Il seggio elettorale

Art. 24 – Composizione del seggio e validità delle operazioni

Art. 25 – Il presidente del seggio

Art. 26 - Compiti e poteri del presidente del seggio

Art. 27 – Il vicepresidente del seggio

Art. 28 – I componenti del seggio

Art. 29 – Compiti del segretario e dei componenti del seggio elettorale

Art. 30 – I rappresentanti di lista

Art. 31 – Facoltà dei rappresentanti di lista

- Art. 32 – Le operazioni preliminari all’insediamento del seggio*
- Art. 33 – Arredamento della sala della votazione*
- Art. 34 – La costituzione del seggio*
- Art. 35 – Ammissione dei rappresentanti di lista*
- Art. 36 – Persone che possono entrare nella sala della votazione*
- Art. 37 – Accesso nella sala della votazione*
- Art. 38 – Schede di votazione*
- Art. 39 – Autenticazione delle schede: firma e timbratura*
- Art. 40 – Rinvio delle operazioni del seggio alle ore 7 di domenica 29 settembre 2024 e custodia della sala*
- Art. 41 – Le operazioni preliminari all’apertura della votazione*
- Art. 42 – Verifica della integrità dei sigilli e del materiale elettorale*
- Art. 43 – Esercizio del voto*
- Art. 44 – Modalità di espressione del voto per il Consiglio Provinciale*
- Art. 45 – Chiusura della votazione*
- Art. 46 – Le operazioni di scrutinio*
- Art. 47 – Voti dichiarati nulli*
- Art. 48 – Operazioni conclusive*
- Art. 49 – Verbale di scrutinio*
- Art. 50 – Materiale elettorale*
- Art. 51 – Proclamazione alla carica di consigliere provinciale*
- Art. 52 – Provvedimento di presa d’atto del risultato elettorale*
- Art. 53 – Disposizioni finali*

Premessa

Il presente manuale per l'elezione del Consiglio Provinciale di Arezzo viene redatto in applicazione:

- *della Legge 7 Aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" (di seguito Legge 56/2014) e successive modifiche e integrazioni;*
- *della Circolare n. 32/2014 "Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale con la quale il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali" ha fornito indicazioni per lo svolgimento secondo criteri uniformi delle menzionate elezioni;*
- *dell'art. 1, comma 4-bis, del Decreto-legge 24 gennaio 2024, n. 7, coordinato con la Legge di conversione 25 marzo 2024, n. 38.*

Art. 1 – Finalità

Il presente atto definisce, ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n. 56, e successive modifiche e integrazioni, e ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali n. 32/2014 “Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale”, la disciplina del sistema elettorale della Provincia di Arezzo.

CAPO I COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE

Art. 2 – Procedimento elettorale

1. Il procedimento elettorale viene avviato dal Presidente della Provincia con il decreto di indizione dei comizi elettorali per l'elezione del Presidente della Provincia e per l'elezione del Consiglio Provinciale di Arezzo almeno 40 giorni precedenti la data fissata per lo svolgimento delle elezioni.
2. Il decreto di indizione dei comizi elettorali di cui al comma precedente viene pubblicato all'albo pretorio informatico dell'ente e nell'apposita sezione internet sul sito dell'ente, e trasmesso ai comuni della Provincia per la pubblicazione in ciascun albo. Il decreto dovrà rimanere pubblicato fino alla conclusione delle operazioni elettorali. La Provincia di Arezzo ha indetto i comizi elettorali con Decreto del Presidente n. 10 del 19/08/2024.
3. Il procedimento elettorale si conclude con la proclamazione degli eletti.

Art. 3 – Ufficio Elettorale

1. Presso la Provincia è costituito l'Ufficio Elettorale composto da un responsabile e due componenti scelti tra il personale dipendente dalla Provincia. L'Ufficio Elettorale provvede al compimento delle operazioni preliminari alla elezione.
2. La costituzione dell'Ufficio Elettorale avviene con Decreto del Presidente della Provincia contestualmente all'adozione del Decreto di indizione dei comizi elettorali.
3. Con atto successivo possono essere individuati i membri supplenti chiamati a sopperire i titolari in caso di impossibilità.
4. Il responsabile dell'Ufficio Elettorale viene individuato nella figura del Segretario Generale ed i due componenti tra i dirigenti, funzionari o dipendenti dell'ente con qualifica non inferiore all'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione applicando le disposizioni contrattuali vigenti in caso di integrazione della disciplina del lavoro straordinario per consultazioni elettorali.
5. Il responsabile dell'Ufficio Elettorale è responsabile del procedimento elettorale.
6. L'Ufficio Elettorale della Provincia di Arezzo è stato costituito con Decreto del Presidente n. 11 del 19/08/2024.

7. Il Presidente della Provincia può in ogni momento provvedere a modificare e/o sostituire il decreto di nomina dei componenti per sopravvenuto impedimento di uno di essi.

CAPO II ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

Art. 4 – Elettorato attivo

1. Ai sensi dell'articolo 1, commi 58 e 69, della L.56/2014, la base elettorale per l'elezione dei Consiglieri Provinciali è rappresentata dall'insieme dei Consiglieri e dei Sindaci dei Comuni della Provincia di Arezzo, in carica alla data del 35° giorno antecedente la votazione (25.08.2024).
2. Non possono far parte del corpo elettorale gli organi non elettivi nominati per la provvisoria amministrazione del Comune.

Art. 5 – Elettorato passivo

1. A norma dell'art. 1, comma 69, della L.56/2014, sono eleggibili a Consigliere Provinciale i Sindaci e i Consiglieri Comunali in carica dei Comuni della Provincia.

Art. 6 - Determinazione del corpo elettorale attivo e passivo

1. A seguito del Decreto di indizione dell'elezione, su espressa richiesta della Provincia, ai fini della determinazione numerica e nominativa dell'elettorato attivo e passivo, i Segretari Comunali trasmettono una attestazione, da inviarsi fra il 34° e 32° giorno antecedente l'elezione, contenente l'elenco degli amministratori in carica (Sindaco e Consiglieri Comunali) alla data del 35° giorno antecedente quello della votazione.
2. Nella attestazione il Comune indica per ogni amministratore: cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita, specificazione della carica ricoperta.
3. Il numero complessivo degli aventi diritto al voto al 35° giorno antecedente la votazione è pubblicato sul sito internet della Provincia entro il 30° giorno antecedente la votazione per consentire il calcolo del numero minimo di sottoscrizioni per la presentazione delle candidature e delle liste.
4. Nel caso di comunicazioni di cambiamenti nel corpo elettorale intervenuti tra il 35° giorno ed il giorno della votazione, l'ufficio elettorale prenderà atto con proprio provvedimento e procederà a fare apposite annotazioni sulla lista degli elettori. Resta salvo che la verifica viene fatta automaticamente entro l'8° giorno antecedente le elezioni, dunque entro il 21/09/2024.

Art. 7 – Requisiti per la candidatura

1. Per le cause di incompatibilità, ineleggibilità e incompatibilità si rinvia alle disposizioni vigenti in quanto applicabili.
2. Nessun candidato alla carica di Consigliere Provinciale, può accettare la candidatura in più liste.

CAPO III
PREPARAZIONE DELLE CANDIDATURE, FORMAZIONE DELLE LISTE E
SOTTOSCRIZIONI

Art. 8 – Candidatura a Consigliere Provinciale. Formazione delle liste

1. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei Consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà degli stessi cioè: da almeno 6 e da non più di 12 candidati.
2. I candidati compresi nella lista devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo.
3. Di tutti i singoli candidati deve essere indicato il cognome, nome ed eventuale diminutivo e/o pseudonimo, il luogo e la data di nascita.
4. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al Consiglio Provinciale deve essere sottoscritta, a norma dell'art.1, comma 70, della L. 56/2014, da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto.
5. Il numero degli aventi diritto al voto è quello risultante dal provvedimento dell'Ufficio elettorale della Provincia di determinazione del corpo elettorale.

Art. 9 – Le sottoscrizioni

1. Sono sottoscrittori gli aventi diritto al voto alle elezioni Provinciali, così come determinati con il provvedimento di determinazione del corpo elettorale indicato all'articolo 8.
2. I candidati non possono sottoscrivere le liste né della propria lista o candidatura, né di altre liste o candidature per la medesima elezione.
3. Nessun avente diritto al voto può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista a Consigliere Provinciale.
4. Per ogni sottoscrittore va indicato il nome, cognome, luogo e data nascita di ognuno dei sottoscrittori. Va altresì indicato il Comune, appartenente al territorio della Provincia, nel quale sono stati eletti, con la specificazione della carica rivestita (Sindaco o Consigliere Comunale).
5. Le firme dei candidati e dei sottoscrittori, ai sensi dell'art. 14 della Legge 53/90, dovranno essere autenticate da:
 - a) Notaio,
 - b) Giudice di pace,
 - c) Cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle Corti d'Appello, dei Tribunali o delle sezioni distaccate dei Tribunali,
 - d) Segretario delle Procure della Repubblica,
 - e) Presidente della Provincia,
 - f) Consigliere Provinciale che abbia comunicato la propria disponibilità al Presidente della Provincia

- g) Segretario Provinciale,
- h) Funzionario incaricato dal Presidente della Provincia,
- i) Sindaco (limitatamente ai candidati che ricoprono la carica di Consigliere nel proprio Comune)
- j) Consigliere Comunale (limitatamente ai candidati che ricoprono la carica di Sindaco o Consigliere nel proprio Comune),
- k) Segretario Comunale (limitatamente ai candidati che ricoprono la carica di Sindaco o Consigliere nel proprio Comune),
- l) Funzionario incaricato dal Sindaco (limitatamente ai candidati che ricoprono la carica di Sindaco o Consigliere nel proprio Comune),
- m) Assessore comunale (limitatamente ai candidati che ricoprono la carica di Sindaco o Consigliere nel proprio Comune),
- n) Presidente del Consiglio Comunale (limitatamente ai candidati che ricoprono la carica di Sindaco o Consigliere nel proprio Comune).

6. L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 10 – Rappresentanza di entrambi i generi nelle liste dei candidati a Consigliere Provinciale

1. In applicazione dell'art.1, c. 71, L. 56/2014, nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 70 è inammissibile.

Art. 11 – Denominazione delle liste e contrassegno elettorale

1. Ciascuna lista è identificata da una denominazione caratterizzante e tale da non ingenerare equivoci e deve essere corredata da contrassegno elettorale di forma circolare al cui interno possono essere contenuti, anche in forma composita, simboli di partiti o gruppi politici rappresentati nel Parlamento nazionale o europeo o nel Consiglio della Regione Toscana. Qualora il contrassegno contenga tali simboli, deve essere depositato un atto di autorizzazione all'uso da parte del Presidente o segretario o rappresentante legale, a livello nazionale o regionale o Provinciale, del partito o gruppo politico in questione, autenticato ai sensi dell'articolo 14 della legge 53/1990.
2. I contrassegni non devono essere tra loro confondibili, non possono riportare simboli o diciture tradizionalmente usati da altri partiti o movimenti politici e non devono riprodurre immagini o soggetti religiosi, pena la loro riconsunzione.
3. Il contrassegno dovrà essere presentato anche su supporto informatico in formato file non modificabile.

CAPO IV PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Art. 12 – Dichiarazione di presentazione della lista dei candidati a Consigliere Provinciale

1. La lista dei candidati alla carica di Consigliere Provinciale è presentata all'ufficio elettorale con la dichiarazione redatta sul modello appositamente predisposto (Mod. 2a e 2b), pubblicato nell'apposita sezione Elezioni Provinciali 2024 del sito istituzionale della Provincia di Arezzo (www.provincia.arezzo.it). Su tale modello sono indicati, in particolare:
 - a) lista dei candidati alla carica di Consigliere Provinciale, redatta come indicato all'articolo 8 intitolato "Candidatura a Consigliere Provinciale. Formazione delle liste" (obbligatorio);
 - b) la denominazione della lista e il contrassegno (obbligatorio);
 - c) due delegati di lista, scelti tra i sindaci o i Consiglieri dei comuni facenti parte della Provincia, anche presentatori di lista o candidati, incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e di designare i rappresentanti di lista presso i seggi elettorale costituiti.
2. Alla dichiarazione di presentazione di candidatura della lista dei candidati a Consigliere Provinciale sono allegate le dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere Provinciale contenenti la dichiarazione sostitutiva (Mod. 2c), ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii., di ogni candidato Consigliere attestante l'insussistenza delle condizioni di incandidabilità previste dalla legge e di non aver accettato la candidatura in altra lista, nonché il supporto informatico contenente il contrassegno con file in formato non modificabile.

Art. 13 – Materiale presentazione delle liste a Consigliere Provinciale

1. La presentazione delle candidature - intesa come loro "materiale" consegna - deve essere fatta, ai sensi dell'art. 1, commi 61 e 73, della L.56/2014, al Segretario Generale – Presidente dell'Ufficio Elettorale – o ad altro componente dello stesso Ufficio Elettorale costituito presso la Provincia dalle ore 8:00 alle ore 20:00 del ventunesimo giorno (08/09/2024) e dalle ore 8:00 alle ore 12:00 del ventesimo giorno (09/09/2024) antecedente la votazione.
2. Dato il carattere di specialità della normativa in materia di procedimenti elettorali, non è ammessa la presentazione di documenti mediante fax, posta elettronica o PEC.
3. Il componente dell'Ufficio elettorale ricevente rilascia ricevuta degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora di presentazione della lista utilizzando il modello appositamente predisposto.
4. Il componente dell'Ufficio elettorale ricevente non può rifiutarsi di ricevere le candidature e i relativi allegati, anche se li ritiene irregolari o se siano stati presentati tardivamente, indicando sia sulla ricevuta, sia sugli atti, l'ora della ricezione ed eventuali note.

5. Il componente dell'ufficio elettorale ricevente può prendere nota dell'identità e del recapito dei presentatori o di uno dei candidati, ovvero dei delegati di lista che presentano la lista per eventuali comunicazioni.

CAPO V ESAME DELLE CANDIDATURE

Art. 14 – Procedure di verifica

1. Le liste dei candidati a Consigliere Provinciale sono ammesse ovvero escluse con provvedimento del responsabile dell'ufficio elettorale, da adottarsi entro e non oltre il 15° giorno antecedente la votazione e quindi entro il 14/09/2024.
2. L'ufficio elettorale verifica, in base alle annotazioni effettuate al momento della presentazione della candidatura, se questa sia stata presentata nel periodo indicato all'articolo 13, ed esclude le liste presentate oltre detto termine.

Art. 15 – Verifica delle sottoscrizioni e del numero dei presentatori

1. L'ufficio elettorale accerta che le firme dei sottoscrittori siano state apposte con le modalità e forme richieste dall'art.9 del presente manuale, depennando i sottoscrittori che non rispondano a detti requisiti.
2. Successivamente accerta che il numero di coloro che hanno presentato le candidature/ liste corrisponda al 5 per cento degli aventi diritto al voto, in caso di elezione del Consiglio Provinciale, escludendo la candidatura/lista che non raggiunga il numero dei sottoscrittori richiesto.

Art. 16 – Verifica del numero dei candidati a Consigliere Provinciale

1. L'ufficio elettorale verifica che ciascuna lista presenti il numero minimo e massimo di candidati a Consigliere Provinciale prescritti dall'art. 1, comma 70, della L. 56/2014, ovvero da almeno 6 e da non più di 12 candidati.
2. Se i candidati presenti sono in numero inferiore al minimo, l'ufficio elettorale provvede alla esclusione della lista.
3. Se la lista contiene un numero di candidati superiore al massimo, i nominativi in eccedenza vengono esclusi dalla lista in base all'ordine di presentazione della lista stessa.

Art. 17 – Verifica delle candidature

1. Sono cancellati dalla lista dei candidati a Consigliere:
 - a) i candidati per cui manchi o sia incompleta la dichiarazione di accettazione della candidatura formalizzata nelle modalità previste dal presente manuale;
 - b) i candidati rispetto ai quali si accerti l'esistenza di una delle condizioni di incandidabilità ai sensi dell'art. 10 e 12 del D.lgs. n. 235 del 2012;
 - c) i candidati per cui si accerti la mancanza della qualifica di Sindaco o Consigliere comunale di uno dei Comuni della Provincia;

- d) i candidati già inclusi in altre liste presentate in giorno o ora precedente;
2. Se per effetto delle cancellazioni di cui al comma 1 il numero dei candidati in lista si riduce al di sotto del numero minimo prescritto, il responsabile dell'ufficio elettorale ne dispone la esclusione.
 3. È altresì oggetto di verifica il rispetto della normativa in tema di parità di genere, come indicato al precedente art. 10.

Art. 18 – Esame della denominazione delle liste e dei contrassegni elettorali

1. L'ufficio elettorale verifica che la denominazione e il contrassegno elettorale assegnati ad ogni lista siano conformi ai requisiti indicati all'articolo 11 intitolato "Denominazione delle liste e contrassegno elettorale" e alle disposizioni di legge vigenti e abbiano carattere distintivo rispetto a quelle delle altre liste presentate per la stessa elezione e ne chiede tempestivamente la regolarizzazione o la modifica, ove necessario.
2. In presenza di denominazioni di lista prive di carattere distintivo, le relative modifiche sono richieste seguendo l'ordine di presentazione.
3. Il contrassegno che non rispetta le prescrizioni dell'articolo 11 deve essere sostituito dal presentatore della lista, previo invito dell'ufficio elettorale, pena la definitiva esclusione della lista. In caso di sostituzione del contrassegno aderendo all'invito dell'ufficio elettorale, tutte le sottoscrizioni e i restanti atti eventualmente prodotti con il precedente contrassegno sono considerati validi, ove regolari per ogni altro aspetto.

Art. 19 – Completamento esame delle candidature

1. L'ufficio elettorale deve completare l'esame delle liste entro il 18° giorno antecedente quello della votazione, dunque il 11/09/2024, comunicandone subito l'esito ai delegati indicati o, se tali delegati non sono stati designati, al capolista.
2. Per l'eventuale sostituzione del contrassegno, per la sanatoria di irregolarità o per ogni eventuale integrazione istruttoria, l'ufficio può assegnare un termine massimo di 24 ore, decorso inutilmente il quale la lista o la candidatura deve essere definitivamente esclusa.
3. L'ufficio elettorale deve concludere l'attività, adottando i provvedimenti definitivi di ammissione o esclusione di liste o candidature, entro il termine massimo del 15° giorno antecedente la votazione, ovvero il 14/09/2024.

Art. 20 - Numerazione progressiva delle liste di candidati a Consigliere Provinciali - sorteggi

1. Adottati i provvedimenti di cui al precedente articolo, il giorno stesso o il giorno successivo il responsabile dell'ufficio elettorale provvede all'assegnazione mediante sorteggi di un numero progressivo a ciascuna lista.
2. Alle operazioni di sorteggio sono convocati i delegati o i candidati come sopra individuati, dall'art. 12 del presente Manuale.

3. Le liste dei candidati a Consigliere Provinciale e le candidature a Presidente della Provincia, secondo l'ordine di sorteggio, devono essere pubblicate sul sito internet della Provincia entro l'8° giorno antecedente la votazione (21/09/2024).

CAPO VI INDICAZIONI PRELIMINARI ALLE OPERAZIONI DI VOTO

Art. 21 - Designazione dei rappresentanti di lista e loro facoltà

1. I delegati di lista o i supplenti, o, ove questi non siano designati, i capilista, hanno la facoltà di individuare due rappresentanti di lista, di cui uno effettivo ed uno supplente. I delegati di lista possono designare anche se stessi come rappresentanti di lista.
2. La designazione dei rappresentanti di lista è effettuata con dichiarazione sottoscritta dai delegati di lista e autenticata nei modi di legge, (Mod. 2d).
3. La designazione di cui al comma 2 è trasmessa all'ufficio elettorale costituito presso la Provincia entro le ore 12:00 del giorno precedente la data fissata per le elezioni (28/09/2024), oppure direttamente al seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto.
4. I rappresentanti di lista, previa identificazione, hanno diritto di assistere alle operazioni elettorali.
5. Il rappresentante di lista presso il seggio può anche non essere elettore della consultazione, purché sia in possesso dell'elettorato attivo per la Camera dei deputati da dimostrare con l'esibizione al Presidente del seggio della tessera elettorale.

Art. 22 - Sedi delle operazioni di voto

1. Le operazioni di voto hanno luogo presso la sede distaccata della Provincia di Arezzo, in via Spallanzani n. 23, Palazzina U2, Piano 3°.
2. All'interno dei rispettivi seggi saranno predisposti spazi dedicati all'espressione del voto, nel rispetto della legislazione vigente anche in materia di accesso degli elettori affetti da disabilità.
3. Durante le operazioni di voto, hanno la possibilità di accedere al seggio elettorale solo i componenti del seggio stesso, dell'ufficio elettorale, gli aventi diritto al voto, per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni di voto, ed i rappresentanti di lista.
4. Dietro specifica attestazione ASL potrà essere raccolto il voto a domicilio solo ed esclusivamente ai sensi del D.L. 3/01/2006 convertito dalla L. 27/1/2006 n. 22 nei seguenti casi:
 - a) elettori affetti da gravissima infermità tale che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimora risulta impossibile anche con l'ausilio dei servizi di cui all'art. 29 L. 104/92;
 - b) elettori in condizione di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimora.
5. È consentito altresì raccogliere il voto presso ospedali e /o strutture sanitarie in cui l'elettore sia ricoverato per cause diverse dal covid. In tal caso la comunicazione relativa al ricovero dovrà pervenire entro le ore 12.00 del giorno 29 settembre 2024.

Art. 23 - Adempimenti preliminari

L'ufficio elettorale provvede alla stampa delle schede elettorali, in colori diversi a seconda della fascia demografica del Comune di appartenenza degli aventi diritto al voto unitamente al registro degli elettori.

CAPO VII IL SEGGIO ELETTORALE

Art. 24 - Composizione del seggio e validità delle operazioni

1. All'interno dell'ufficio elettorale è costituito il seggio elettorale.
2. Le operazioni di voto e di scrutinio sono effettuate all'interno del seggio.
3. Il seggio è composto da un dirigente o funzionario o da altro dipendente della Provincia avente i requisiti per la nomina a Presidente di seggio, che lo presiede, e da quattro funzionari o impiegati dell'ente stesso. La costituzione è avvenuta con Decreto del Presidente n. 14 del 20/08/2024.
4. Uno dei componenti del seggio, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente.
5. Il presidente assegna inoltre a un componente del seggio le funzioni di segretario. Per la validità delle operazioni del seggio devono essere sempre presenti almeno tre componenti, fra i quali il presidente o il vicepresidente.
6. Il diritto di voto per le elezioni può essere esercitato nel seggio elettorale costituito nella sede distaccata della Provincia di Arezzo, in via Spallanzani n. 23, Palazzina U2, Piano 3° e negli orari previsti, senza alcuna possibilità di deroga, neanche in caso di sopravvenuto e motivato impedimento all'esercizio del diritto di voto, ad eccezione di quanto previsto ai commi 4, 5 e 6 dell'Art. 22.

Art. 25 - Il Presidente del seggio

1. Il presidente del seggio è stato nominato dal Presidente della Provincia con Decreto n. 14 del 20/08/2024.
2. Se il presidente del seggio, per giustificati motivi, non è in grado di assumere la carica, deve avvertire immediatamente il presidente dell'ufficio elettorale, che provvede alla nomina di un sostituto.
3. Se l'assenza o l'impedimento sopraggiungono dopo l'insediamento del seggio, il presidente è sostituito dal vicepresidente.

Art. 26 - Compiti e poteri del presidente del seggio

1. Il presidente assiste a tutte le operazioni elettorali coadiuvato dai restanti componenti del seggio.

2. Il presidente, udito in ogni caso il parere degli altri componenti il seggio elettorale, decide su:
 - a) difficoltà e incidenti sollevati nel corso delle operazioni elettorali;
 - b) reclami, anche orali, e proteste;
 - c) contestazioni e nullità dei voti.
3. Il giudizio definitivo su tutte le contestazioni, le proteste, e in generale su tutti i reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio è attribuito al giudice amministrativo.
4. Il presidente può disporre un servizio di presidio con personale provinciale.
5. Il presidente, al termine delle operazioni del sabato 28/09/2024, nonché al termine delle operazioni di voto in caso di sospensione dei lavori del seggio prima dell'inizio dello scrutinio, deve provvedere alla custodia della sala in modo che nessuno possa entrarvi.

Art. 27 – Il Vicepresidente del seggio

1. Il vicepresidente del seggio coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi di assenza o di impedimento.
2. Il presidente, o il vicepresidente, devono essere sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

Art. 28 – I componenti del seggio

1. I componenti del seggio elettorale sono stati nominati dal presidente della Provincia con Decreto n. 14 del 20/08/2024.
2. Se un componente del seggio, per giustificati motivi, non è in grado di assumere la carica, deve avvertire immediatamente il presidente dell'ufficio elettorale che provvede alla nomina di un sostituto tra i dipendenti precedentemente individuati in qualità di membri supplenti.

Art. 29 - Compiti del segretario e dei componenti del seggio elettorale

1. Il segretario, individuato dal presidente del seggio nell'ambito dei suoi componenti, assiste il presidente stesso in tutte le operazioni del seggio. In particolare:
 - a) compila il verbale delle operazioni del seggio;
 - b) nel corso delle operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate, insieme agli altri componenti del seggio, registra i voti espressi;
 - c) confeziona il plico contenente il verbale, le liste della votazione e gli altri atti delle operazioni di voto e di scrutinio.
2. I componenti del seggio elettorale autenticano le schede elettorali, identificano gli elettori, gestiscono le operazioni di voto, svolgono le operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate.

Art. 30 - I rappresentanti di lista

1. Il delegato effettivo o, in casi di impedimento, il delegato supplente, indicato nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati, può designare un solo rappresentante della lista presso il seggio elettorale costituito.

Art. 31 - Facoltà dei rappresentanti di lista

1. I rappresentanti di lista:
 - a) hanno diritto di assistere a tutte le operazioni elettorali sedendo al tavolo del seggio o in prossimità;
 - b) possono far inserire sinteticamente nel verbale eventuali dichiarazioni;
 - c) possono apporre la loro firma:
 - 1) sulle strisce di chiusura dell'urna contenente le schede votate;
 - 2) nel verbale del seggio e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio;
 - 3) sulle strisce adesive apposte alla porta di ingresso alla sala della votazione.
2. I rappresentanti, al pari dei componenti dei seggi, sono tenuti a osservare limiti e divieti al trattamento di dati caratteristici, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, nel rispetto del diritto alla riservatezza e del principio costituzionale della libertà e segretezza del voto. In particolare, non possono compilare elenchi di persone che si siano astenute dal partecipare alla votazione o, al contrario, che abbiano votato.
3. I presidenti di seggio devono consentire ai rappresentanti di lista di adempiere al loro incarico compiutamente e nella più ampia libertà, compatibilmente con l'esigenza di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali.

Art. 32 - Le operazioni preliminari all'insediamento del seggio

1. Nella mattina di sabato 28 settembre 2024, al momento dell'insediamento del seggio, il presidente riceverà in consegna dal presidente dell'ufficio elettorale o da un suo delegato, il seguente materiale elettorale:
 - a) il pacco sigillato contenente le schede di votazione, predisposte dall'ufficio elettorale in quantità pari al numero degli aventi diritto maggiorato del 10%;
 - b) la lista degli elettori del seggio in duplice copia, suddivisa per fascia demografica, all'interno della quale saranno indicati i Comuni in ordine alfabetico e, per ogni Comune, gli aventi diritto al voto con in testa il Sindaco e poi i Consiglieri elencati in ordine alfabetico. La lista deve essere autenticata dall'ufficio elettorale;
 - c) due copie del manifesto con le liste dei candidati alla carica di consigliere provinciale: una copia deve essere affissa nella sala o all'ingresso della sala della votazione e una deve rimanere a disposizione del seggio;
 - d) il provvedimento di nomina dei componenti del seggio elettorale;
 - e) le designazioni dei rappresentanti di lista presentate all'ufficio elettorale, oppure l'elenco dei delegati di lista autorizzati a presentare le designazioni direttamente al presidente del seggio;

- f) un'urna destinata a contenere le schede votate per l'elezione del consiglio della provincia;
 - g) le penne per l'espressione del voto, timbro e tampone inchiostatore, scatole o buste e spago o scotch per il confezionamento dei plichi;
 - h) due esemplari di verbale per le operazioni del seggio e due tabelle di scrutinio per la consultazione;
 - i) copia del presente regolamento.
2. Della consegna di tale materiale deve redigersi apposito verbale in duplice esemplare: un esemplare è trattenuto dal presidente, l'altro è consegnato al presidente dell'ufficio elettorale o suo delegato.
 3. Il pacco delle schede deve essere aperto il sabato 28 settembre pomeriggio dopo la costituzione del seggio.
 4. Il presidente del seggio, avendo ricevuto in consegna il materiale elettorale occorrente per la votazione, diviene responsabile della sua conservazione e custodia.

Art. 33 - Arredamento della sala della votazione

1. Il presidente del seggio deve accuratamente controllare l'arredamento della sala della votazione, per rimediare a eventuali mancanze, verificando l'esistenza di quanto segue:
 - a) la sala deve avere preferibilmente una sola porta di ingresso, a meno che, per motivi logistici e di più rapido afflusso degli elettori al seggio, non siano stati predisposti più accessi separati;
 - b) il tavolo del seggio deve essere collocato in modo che i rappresentanti di lista possano girarvi intorno dopo la chiusura della votazione;
 - c) sul tavolo l'urna sarà collocata in maniera da essere sempre visibile a tutti.
2. Nel seggio devono essere installate due postazioni di voto. Tali postazioni devono essere collocate in maniera da rimanere isolate e a conveniente distanza dal tavolo dell'ufficio e devono assicurare la segretezza del voto. Il tavolo, posto all'interno delle postazioni di voto per la compilazione delle schede, deve essere completamente sgombro e libero da qualsiasi oggetto.
3. Nel seggio deve essere presente l'urna destinata a ricevere le schede per l'elezione dei componenti del consiglio provinciale.
4. L'urna è di cartone. Su almeno due dei quattro lati esterni verticali dell'urna destinata a ricevere le schede per l'elezione dei componenti il consiglio della Provincia, il presidente di seggio deve applicare un'etichetta con riquadro colorato di viola contenente la scritta "ELEZIONE DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI AREZZO – 29 SETTEMBRE 2024"
5. Mentre l'urna è destinata a ricevere le schede votate, per la custodia delle schede autenticate da consegnare agli elettori al momento della votazione deve essere usata apposita cassetta di legno o scatola di cartone.
6. Il presidente, per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di votazione, deve disporre l'urna e le cassette o scatole sul tavolo nel modo ritenuto più funzionale.

7. Il presidente deve controllare l'adeguatezza dei mezzi di illuminazione normale e sussidiaria disposti nella sala della votazione, in quanto le operazioni di voto e di scrutinio si protraggono anche nelle ore serali ed è necessario che la sala e tutte le cabine siano sufficientemente illuminate.
8. Al fine di assicurare la libertà e segretezza della espressione del voto, la legge fa divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali "telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini". Il presidente del seggio deve pertanto affiggere all'interno del seggio, in modo ben visibile, il seguente avviso:

"Non si possono introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini".

Art. 34 - La costituzione del seggio

1. Il seggio elettorale è costituito entro le ore 13:00 di sabato 28 settembre 2024.
2. Subito dopo la costituzione del seggio, il presidente, con l'aiuto degli altri componenti, accerta se l'arredamento della sala della votazione risponde alle esigenze definite nel precedente articolo.
3. Di tale accertamento e dei provvedimenti adottati per eliminare eventuali mancanze, si deve prendere nota nel verbale del seggio.
4. Il presidente del seggio verifica che nella sede di voto siano affissi i manifesti elettorali.

Art. 35 - Ammissione dei rappresentanti di lista

1. Il presidente invita ad assistere alle operazioni del seggio i rappresentanti delle liste dei candidati in base alle designazioni che il presidente dell'ufficio elettorale gli ha consegnato o alle designazioni che i rappresentanti stessi gli presentano direttamente.
2. Il presidente deve accertarsi della identità personale dei rappresentanti di lista e della regolarità della loro designazione.
3. La presenza dei rappresentanti di lista non è necessaria per la validità delle operazioni: essi, pertanto, possono presentarsi anche dopo che il seggio si è costituito o durante le operazioni elettorali, purché la designazione sia stata precedentemente fatta con le modalità e nei termini consentiti.

Art. 36 - Persone che possono entrare nella sala della votazione

1. Nella sala della votazione possono essere ammessi gli elettori iscritti nella lista sezionale.
2. Durante le operazioni da compiere subito dopo la costituzione del seggio e durante le operazioni di votazione e di scrutinio, possono entrare nella sala della votazione anche:
 - gli ufficiali di polizia giudiziaria e gli agenti della forza pubblica che li assistono, in caso di tumulti o disordini;

- gli ufficiali giudiziari, per la notifica al presidente di proteste o reclami relativi alle operazioni del seggio.

Art. 37 - Accesso nella sala della votazione

1. Gli elettori non possono entrare nella sala della votazione con armi o con altri oggetti che possano offendere (coltellini, ecc.).
2. Nel compartimento della sala destinato alle attività del seggio, gli elettori possono entrare solo per votare o per assistere un elettore fisicamente impedito, e si devono trattenere solo per il tempo strettamente necessario.

Art. 38 - Schede di votazione

1. Le schede di voto per le elezioni del consiglio provinciale sono contrassegnate da riquadri di colore diverso in base alla fascia demografica alla quale appartengono i Comuni del territorio provinciale. Per la Provincia di Arezzo tali colorazioni sono definite come segue:

• fascia a) comuni con popolazione da 0 a 3.000 abitanti – scheda con riquadro di colore azzurro
• fascia b) comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti – scheda con riquadro di colore arancione
• fascia c) comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti – scheda con riquadro di colore grigio
• fascia d) comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti – scheda con riquadro di colore rosso
• fascia e) comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti – scheda con riquadro di colore verde

Art. 39 - Autenticazione delle schede: firma e timbratura

1. All'atto della costituzione del seggio, gli scrutatori contano le schede elettorali e autenticano un numero di schede corrispondente a quello del numero degli elettori risultante dal provvedimento di determinazione del corpo elettorale.
2. Le operazioni di autenticazione consistono nella apposizione, all'interno dell'apposito riquadro collocato nella parte esterna della scheda, della firma o sigla di uno scrutatore del seggio elettorale e del timbro dell'amministrazione provinciale.
3. A cura del presidente del seggio, le schede autenticate vengono riposte o custodite in luogo sicuro e vengono da questi riprese nel giorno fissato per le elezioni.

Art. 40 - Rinvio delle operazioni del seggio alle ore 7 di domenica 29 settembre 2024 e custodia della sala

1. Il presidente del seggio provvede a chiudere la scatola contenente le schede autenticate, ad esempio incollandovi due strisce di carta. Su tali strisce di carta appongono la loro firma:
 - a) il presidente;

- b) gli altri componenti del seggio;
 - c) i rappresentanti di lista che lo richiedano.
2. Tutto il rimanente materiale (liste degli elettori della sezione, stampati occorrenti per la votazione e lo scrutinio, schede non autenticate, ecc.) deve essere riposto in una busta. Tale busta deve essere chiusa, incollandone preferibilmente il lembo gommato, sul quale appongono la firma i componenti del seggio e i rappresentanti di lista che lo richiedano.
 3. Successivamente, il presidente:
 - a) fa constatare che l'urna destinata a contenere le schede che saranno votate è vuota e provvede a chiuderla e a sigillarla con nastro adesivo;
 - b) rinvia le operazioni alle ore 7 di domenica 29 settembre 2024;
 - c) fa sfollare la sala;
 - d) dopo che tutti sono usciti dalla sala, chiude a chiave la porta di accesso, applicando ai battenti varie strisce di carta incollata o fissata con nastro adesivo; su tali strisce, il presidente, almeno due scrutatori e i rappresentanti di lista che lo richiedono appongono la loro firma.

Art. 41 - Le operazioni preliminari all'apertura della votazione

1. Alle ore 7 di domenica 29 settembre 2024, giorno della votazione, il presidente ricostituisce il seggio elettorale con le stesse persone del sabato 28, provvedendo a sostituire eventuali componenti assenti con le modalità di cui all'art. 28, e ne dà comunicazione immediata all'Ufficio elettorale.
2. Il presidente chiama ad assistere alle operazioni i rappresentanti di lista presenti.

Art. 42 - Verifica della integrità dei sigilli e del materiale elettorale

1. Il presidente effettua le seguenti operazioni:
 - a) fa constatare ai componenti del seggio che i sigilli apposti alla porta di accesso, all'urna e alla cassetta o scatola contenente le schede autenticate sono integri;
 - b) accerta che il numero delle schede nella cassetta o scatola corrisponda al numero delle schede autenticate sabato 28 pomeriggio;
 - c) toglie i sigilli apposti sulla fessura dell'urna e fa constatare che l'urna medesima è vuota.

Art. 43 - Esercizio del voto

1. Le operazioni di voto si svolgono nella giornata di domenica 29 settembre 2024, dalle ore 8:00 alle ore 20:00.
2. Per essere ammesso alla votazione ciascun elettore deve esibire un documento di riconoscimento in corso di validità o, in alternativa, può essere riconosciuto per conoscenza personale da parte di uno dei componenti del seggio. Gli estremi del documento di identificazione o la firma del componente del seggio che attesta l'identità dell'elettore sono apposti sulla lista sezionale accanto al nome dell'elettore stesso. Inoltre, uno dei componenti del seggio prende nota nella lista sezionale che l'elettore ha votato.

3. L'elettore che, ai sensi della legislazione vigente, debba considerarsi fisicamente impedito può esprimere il voto con l'assistenza di una persona a sua scelta ad esclusione dei componenti del seggio e dei candidati alla carica di presidente o di consigliere provinciale.
4. La scheda, con riquadro del colore relativo alla fascia demografica del Comune di appartenenza, viene consegnata aperta dal presidente del seggio elettorale ed è riconsegnata chiusa dopo l'espressione del voto. Per esprimere il voto viene consegnata una penna biro nera che sarà restituita unitamente alla scheda ripiegata. Nel caso in cui la scheda riconsegnata risulti "deteriorata", cioè con vizi di stampa o con altre macchie o strappi provocati involontariamente dall'elettore, viene consegnata all'elettore stesso un'altra scheda, previa restituzione di quella deteriorata e prendendone nota nel verbale.
5. Alle operazioni di voto, come anche in occasione di quelle di scrutinio, devono essere sempre presenti almeno tre componenti del seggio; possono assistere i rappresentanti di lista, che hanno facoltà di chiedere le verbalizzazioni di eventuali irregolarità riscontrate durante le stesse.
6. Successivamente dovrà essere conteggiato il numero dei votanti per ogni consultazione, verbalizzandone le risultanze.

Art. 44 - Modalità di espressione del voto per il Consiglio Provinciale

1. Ciascun elettore esprime un solo voto per una lista di candidati che viene successivamente ponderato ai sensi dell'art. 1, commi 33 e 34 della L. 56/2014, apponendo una croce sul relativo contrassegno.
2. L'elettore può esprimere il proprio voto di preferenza per uno dei candidati scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e cognome, sulla riga stampata nel riquadro della lista, sotto il contrassegno.

Art. 45 - Chiusura della votazione

1. Le operazioni di voto si concludono alle ore 20:00 di domenica 29 settembre 2024; tuttavia, se a quell'ora vi fossero ancora degli elettori nei locali del seggio, questi ultimi dovranno essere ammessi alla votazione anche oltre il predetto orario. Dopo che tali elettori hanno votato, il presidente dichiara chiusa la votazione.

Art. 46 - Le operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio hanno inizio dopo le ore 20:00, alla chiusura del seggio elettorale, il giorno domenica 29 settembre 2024. A tali operazioni possono assistere i rappresentanti di lista.
2. Prima dell'inizio dello scrutinio il seggio elettorale provvede a:
 - a) verificare che il numero delle schede votate corrisponda esattamente al numero degli elettori che hanno votato tenuto conto di eventuali schede non ritirate e annotate nel verbale e nella lista elettorale;
 - b) contare le schede non votate, che devono corrispondere esattamente al numero degli elettori che non hanno votato.

3. Le schede non votate sono conservate e sigillate.
4. Per semplificare le operazioni di scrutinio le schede estratte dall'urna verranno divise per colorazione. Un componente del seggio preleva quindi una scheda alla volta, la consegna al presidente che enuncia l'espressione di voto e la passa al segretario. Quest'ultimo proclama nuovamente il voto espresso, ne prende nota a verbale e, congiuntamente a un componente del seggio, nelle tabelle di scrutinio.
5. I risultati dello spoglio sono man mano raccolti e riassunti nella tabella dello scrutinio composta da un numero di "tabelline" pari a quello delle fasce demografiche dei comuni della provincia; in ciascuna di esse verrà presa nota dei voti attribuiti con le schede della rispettiva fascia. Nella tabella di scrutinio e nello stesso verbale devono essere riportati, oltre al numero dei voti validi attribuiti ad ogni lista e ad ogni candidato, anche il numero dei voti dichiarati nulli e delle schede bianche.
6. Le schede non contenenti espressioni di voto sono annullate sul retro dal presidente e da un componente del seggio elettorale con l'apposizione della firma e del timbro dell'amministrazione provinciale.
7. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato.

Art. 47 - Voti dichiarati nulli

1. Sono dichiarati nulli i voti contenuti in schede che:
 - a) non sono quelle autenticate dal seggio elettorale;
 - b) non consentono di risalire in maniera univoca alla volontà dell'elettore;
 - c) contengono scritte o segni evidenti di riconoscimento o di identificazione del votante;
 - d) recano scritte, o segni evidenti, estranei alle esigenze di espressione del voto.
2. Le decisioni sull'assegnazione dei voti sono rimesse, previa consultazione dei componenti del seggio al presidente.

Art. 48 - Operazioni conclusive

1. Al termine dello scrutinio, il presidente del seggio esegue il controllo numerico finale verificando la coincidenza tra:
 - a) numero degli elettori iscritti a registro e numero dei votanti e non votanti;
 - b) numero dei votanti e dei voti assegnati, schede nulle, schede bianche, schede contenenti voti nulli e schede contenenti voti contestati

Art. 49 - Verbale di scrutinio

1. Il verbale di scrutinio deve riportare, oltre al numero dei voti validi attribuiti ad ogni lista e ad ogni candidato, anche il numero dei voti dichiarati nulli e delle schede bianche.
2. Nel verbale si fa menzione delle eventuali contestazioni nell'assegnazione o meno del voto e delle decisioni assunte.

3. Nel verbale si fa altresì menzione delle eventuali difficoltà, incidenti, reclami e proteste eventualmente verificatisi nel corso delle operazioni elettorali e su ogni eventuale contestazione nell'assegnazione o meno dei voti.

Art. 50 - Materiale elettorale

1. Al termine delle operazioni di scrutinio, il presidente del seggio inserisce all'interno di un plico:
 - a) una busta contenente le schede valide, le schede non votate e una copia delle tabelle di scrutinio;
 - b) una busta contenente le schede deteriorate, le schede consegnate senza bollo o firma degli scrutatori, le schede ritirate a elettori allontanati dalla cabina o che non hanno votato nella cabina;
 - c) una busta contenente le schede bianche, le schede nulle, le schede contestate e non assegnate al candidato, tutte le carte relative a reclami e proteste e l'altra copia delle tabelle di scrutinio;
 - d) una copia del verbale di seggio e gli atti ad esso allegati.
 - e) il registro degli elettori firmato da tutti i componenti il seggio elettorale.
2. Le buste e il plico che le contiene devono essere sigillati e debitamente firmati sui lembi di chiusura dal presidente e da due componenti il seggio elettorale e, qualora ne facciano richiesta, dai rappresentanti di lista o, se non individuati, dal capolista.
3. Una copia del verbale di seggio dovrà essere depositata presso la Segreteria della Provincia di Arezzo.
4. Il Presidente del seggio consegna seduta stante tutto il materiale elettorale al Presidente dell'Ufficio Elettorale.

Art. 51 - Proclamazione alla carica di consigliere provinciale

1. L'Ufficio elettorale provvede alla proclamazione degli eletti secondo le disposizioni del presente articolo.
2. La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati da ciascuna di esse, in ogni seggio costituito. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti validi riportati da ciascuno di essi. I predetti voti dei tre seggi vengono sommati e successivamente ponderati dall'Ufficio Elettorale.
3. I seggi vengono assegnati alle liste con il metodo D'Hondt e le disposizioni stabilite dall'art. 1 commi 36 e seguenti della L. 56/2014.
4. I seggi spettanti a ciascuna lista sono attribuiti ai candidati secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.
5. A parità di cifra individuale, è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista; in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candidato più giovane.

Art. 52 - Provvedimento di presa d'atto del risultato elettorale

1. Entro il giorno successivo il responsabile dell'ufficio elettorale, con provvedimento amministrativo, dà atto del risultato elettorale conseguito procedendo, altresì, alla pubblicazione del provvedimento all'Albo pretorio informatico della Provincia.

Art. 53 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente manuale si fa rinvio alla normativa nazionale vigente per le elezioni del consiglio comunale, in quanto compatibili nonché alle circolari ministeriali specifiche in materia.